



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 31/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 9 marzo 2011, n. 111

P.O. PUGLIA FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Graduatorie dei progetti approvate con D.D. n.308 del 29 aprile 2010 pubblicate sul B.U.R.P. n. 82 del 06/05/2010 - Avviso n. 15/2009 "Formazione per disoccupati ultracinquantenni". - Proroga termine convenzione.

L'anno 2011 addì 09 del mese di marzo in Bari, presso il Servizio Politiche per il Lavoro

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;

VISTE il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/02/2008 n. 161;

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

RITENUTO di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, comma 1 della già richiamata l.r. n. 7/1997.

VISTA la relazione di seguito riportata:

Con D.D. n. 308 del 29/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 82 del 06/05/2010, sono state approvate le graduatorie dei progetti pervenuti a seguito dell' Avviso n. 15/2009 approvato con D.D. n. 602 del 17/11/2009 e pubblicato sul BURP n. 190 del 26/11/2009, relative alla presentazione di progetti per la "Formazione per disoccupati ultracinquantenni".

Con atto dirigenziale n. 418 del 06/07/2010 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Puglia e il Soggetto Attuatore affidatario di attività.

L'art. 7 della stessa convenzione prevede al secondo comma che "Il soggetto attuatore si impegna a fornire al Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività formative assegnate, pena la revoca dell'intero finanziamento concesso, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2007/2013".

Il medesimo art. 7 al quarto comma dispone che le spese sostenute, a qualunque titolo, dopo il 31/03/2011, non saranno ritenute ammissibili a rendiconto.

Inoltre l'art. 11 obbliga il soggetto attuatore a trasmettere, al competente Ufficio Monitoraggio Vigilanza

e Controllo del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia la rendicontazione finanziaria finale del corso, entro e non oltre il 31/03/2011 (data di validità della convenzione prevista all'art. 13 della stessa), unitamente all'intera copia cartacea della certificazione finale delle spese, sottoscritta dal legale rappresentante, generata dal Sistema Informativo.

Considerata la difficoltà della messa a regime delle procedure di controllo della spesa certificata, previste dal Sistema di Gestione e Controllo approvato per il P.O. Puglia FSE 2007/2013 ai sensi del Regolamento CE 1083/2006, con il presente provvedimento si proroga il termine di validità della convenzione, indicato all'art. 13 delle convenzioni sottoscritte con la Regione Puglia, dal 31/03/2011 al 30/06/2011, data entro la quale i soggetti attuatori devono presentare la rendicontazione finale unitamente alla certificazione finale delle spese (art.11), ed oltre la quale le spese sostenute, a qualunque titolo, non saranno ritenute ammissibili a rendiconto (art.7).

Inoltre l'art.8 della convenzione prevede, tra l'altro: "pagamento intermedio, fino alla concorrenza massima del 45% dell'importo assegnato, da richiedere entro i 2/3 di durata complessiva, espressa in ore, del progetto, a rimborso delle spese sostenute dal soggetto attuatore con le disponibilità del primo acconto erogato,...".

Sta di fatto che, data la complessità delle procedure di liquidazione, considerata la brevità dei corsi (300 ore), visto il carico di lavoro gravante sul responsabile del procedimento, considerate, infine, le difficoltà riscontrate dai Soggetti Attuatori nel reperimento di polizze fideiussorie valide ai sensi di quanto previsto dall'art.8 della convenzione sottoscritta, una buona parte delle erogazioni relative al 1° acconto, utili a garantire il rispetto dei tempi convenzionalmente previsti per la richiesta del pagamento intermedio, sono avvenuti in prossimità, se non oltre, dei 2/3 di durata complessiva, espressa in ore, del progetto e un'altra parte non è stata ancora liquidata, pertanto si rende necessario rettificare l'art.8 della convenzione de quo, consentendo ai soggetti attuatori di far richiesta di pagamento intermedio anche oltre il limite prefissato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Politiche per il Lavoro.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

DETERMINA

- di prorogare, per i motivi esposti in narrativa, il termine di validità della convenzione, indicato all'art. 13 delle convenzioni sottoscritte con la Regione Puglia, dal 31/03/2011 al 30/06/2011;
- di stabilire che il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese di cui all'art.7 delle convenzioni sottoscritte, viene conseguentemente prorogato dal 31/03/2011 al 30/06/2011;
- di considerare rettificato l'art.8, 2° capoverso, punto 1, da: "pagamento intermedio, fino alla concorrenza massima del 45% dell'importo assegnato, da richiedere entro i 2/3 di durata complessiva, espressa in ore, del progetto, a rimborso delle spese sostenute dal soggetto attuatore con le disponibilità del primo acconto erogato,...", a: "pagamento intermedio, fino alla concorrenza massima del 45% dell'importo assegnato, da richiedere a rimborso delle spese sostenute dal soggetto attuatore con le disponibilità del primo acconto erogato,..." cassando, quindi, la frase "da richiedere entro i 2/3 di durata complessiva, espressa in ore,...";
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori

potrebbero rivalersi sulla Regione;

- di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, ai sensi della l.r. n.13/94, art.6.

Il presente provvedimento è composto da n. 03 pagine:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma, art. 16, Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 22/02/2008, mediante pubblicazione nell'Albo del Servizio Formazione Professionale, ove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
- sarà pubblicato sul BURP, a cura del Servizio Politiche per il Lavoro, ai sensi della l.r. n.13/94, art.6;
- verrà trasmesso ai competenti uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma quinto della l.r. n. 7/1997, ed in copia all'Assessore alla Formazione Professionale.

L'Autorità di Gestione del
P.O. Puglia FSE 2007/2013
Dott.ssa Giulia Campaniello

Il Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
